

## NOVITA' PROTOCOLLO SICUREZZA

**Di seguito una sintesi delle differenze tra il protocollo di aprile 2020 e i contenuti del nuovo Protocollo Anti Contagio del 6 aprile 2021:**

Punto 2 MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA	<p><b>Viene precisato che i lavoratori ancora positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dietro presentazione di un tampone molecolare oppure antigenico con esito negativo.</b></p> <p>Viene inserito uno specifico riferimento - in tema di affollamento e rischio contagio - agli specifici protocolli settoriali per le attività produttive.</p>
Punto 3 MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI IN AZIENDA	<p>Viene precisato che ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda, vada garantita la messa in atto di misure come distanziamento e mascherina per prevenire il contagio dei passeggeri.</p> <p><b>Viene inserito l'obbligo dell'appaltatore di dover informare immediatamente il committente, in caso di propri lavoratori positivi al COVID-19, collaborando con il datore di lavoro per individuare eventuali contatti stretti.</b></p>
Punto 4 PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA	<p>Viene richiamata la circolare in materia del Ministero della Salute: n. 17644 del 22 maggio 2020.</p> <p><b>Viene esplicitamente prevista la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica anche di attrezzature di lavoro ad uso promiscuo.</b></p>
PUNTO 6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	<p>Viene ribadito che le mascherine chirurgiche sono DPI, che in tutti i casi di condivisione di ambienti di lavoro, al chiuso od all'aperto, vanno utilizzate come misura "minima";</p> <p><b>Viene precisato che non è necessario l'uso di mascherine per attività svolte dal lavoratore in condizioni di isolamento.</b></p>
Punto 8 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	<p>Viene precisato che il datore di lavoro deve tener conto nell'organizzare le trasferte sia su territorio italiano, sia all'estero, oltre alla consueta collaborazione del Medico Competente e RSPP, soprattutto tenendo conto delle diverse situazioni epidemiologiche dei luoghi di destinazione.</p>
Punto 12 SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE / RLS	<p><b>Viene stabilito che la sorveglianza sanitaria deve tendere al completo seppur graduale ripristino delle visite mediche,</b> previa valutazione del Medico Competente rispetto all'andamento della epidemia sul territorio di riferimento.</p> <p>Viene inoltre stabilito che la <b>Sorveglianza Sanitaria Eccezionale a Tutela dei Lavoratori Fragili, va attuata dal Medico Competente</b> sulla base della Circolare Ministeriale congiunta Lavoro e Salute del 4 settembre 2020 e nel pieno rispetto della riservatezza dei lavoratori interessati.</p> <p><b>Viene infine precisato, che la riammissione al lavoro dopo l'infezione da Covid-19 di Lavoratori che hanno avuto un ricovero ospedaliero potrà avvenire solo dopo visita del Medico Competente e con rilascio del Certificato di Idoneità alla Mansione.</b> Il protocollo non ha posto misure minime o massime rispetto alla durata del ricovero, pertanto <b>questa misura viene applicata a tutti i lavoratori che hanno subito un ricovero ospedaliero correlato alla positività al Covid-19.</b></p>